



STATUTO SOCIALE

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

1.1 - Il "Centro Sportivo Ricreativo Intercomunale Le Querce – Associazione Sportiva Dilettantistica" è un'associazione sportiva dilettantistica, avente personalità giuridica di diritto privato, costituita il 9 novembre 1987, con sede in Pieve d'Olmi Strada Provinciale n 26.

1.2 – L'associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell'ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2

2.1 - L'associazione non ha alcun fine di lucro e non procede alla distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 36 del 2021 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

2.2 - L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:

- a. esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline del calcio, delle bocce e del tennis, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività;
- b. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all'esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a); l'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera a) – ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande - purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto. La loro individuazione è rimessa al Consiglio Direttivo.

2.3 - L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

TITOLO II I SOCI

ART. 3

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli e la cui domanda di ammissione sia accolta dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti al pagamento della quota di ammissione, della quota sociale di gestione e dei contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea Sociale.

Tutti i soci inoltre sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- all'osservanza dello Statuto e delle direttive degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI a cui l'Associazione annualmente si affilia.

ART. 4

I soci si distinguono in:

- ORDINARI
- ONORARI
- ATLETI
- FAMILIARI
- BENEFICIARI E AGGREGATI

ORDINARI: sono coloro che maggiorenni secondo la legge, pagano la tassa di ammissione, i contributi e le quote nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea e dal Regolamento.

Essi possono partecipare alle Assemblee con diritto di voto e ricoprire cariche sociali.

ONORARI: sono coloro che, per speciali benemerenze sportive, segnalati servizi o cospicue elargizioni, abbiano facilitato l'incremento e lo sviluppo dell'Associazione.

La proclamazione dei Soci Onorari è fatta dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; essi sono esenti da qualsiasi quota o contributo e possono usufruire delle strutture della Associazione nei modi stabiliti dal Regolamento.

Essi possono partecipare alle Assemblee con diritto di voto e ricoprire cariche sociali.

ATLETI: sono coloro che vengono scelti dal Consiglio Direttivo, anche fra i non aderenti all'Associazione, per svolgere attività agonistica in difesa dei colori sociali.

Per tali soci il Regolamento può prevedere facilitazioni od esenzioni nel pagamento delle quote e contributi annuali.

Terminata l'attività agonistica possono essere ammessi, a seguito di domanda, fra i Soci Ordinari anche in esenzione della tassa di ammissione.

Essi sono sottoposti alla disciplina prevista dal Regolamento per lo sport praticato.

FAMILIARI sono i Soci Ordinari considerati tali dal regolamento. Essi hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari.

BENEFICIARI e **AGGREGATI** sono particolari categorie di aderenti all'Associazione. Il regolamento stabilirà i loro diritti e doveri.

L'Assemblea, senza addivenire a modifiche sostanziali dello Statuto, potrà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, istituire ulteriori categorie di soci fissandone di volta in volta le peculiari caratteristiche ed i relativi diritti e doveri.

ART. 5

Nella domanda di ammissione il richiedente dovrà esplicitamente dichiarare la conoscenza, l'accettazione nonché l'impegno a rispettare ed osservare il presente statuto nonché i regolamenti sociali.

L'ammissione a socio è da intendersi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

ART. 6

Al socio che in qualsiasi modo contravvenga alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti sociali, oppure che con la sua condotta comprometta il buon andamento e il decoro dell'Associazione, potranno irrogarsi le seguenti sanzioni, in considerazione della gravità materiale e morale della infrazione commessa:

- sanzione pecuniaria nella misura prevista dal regolamento;
- sospensione, per un tempo non inferiore a 5 giorni e non superiore a dodici mesi.

La sospensione non esime il socio dal pagamento della quota e dei contributi sociali.

I provvedimenti disciplinari vengono esposti all'albo sociale.

Se nel periodo di sospensione viene indetta l'Assemblea, il socio sospeso non può parteciparvi.

La competenza ad irrogare le predette sanzioni è demandata al Consiglio Direttivo.

ART. 7

La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso, da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 30 giugno e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo; il Consiglio Direttivo prende atto del recesso con apposita delibera;
- b) per decadenza, a causa di morosità nei pagamenti delle quote annuali ordinarie e/o straordinarie deliberate dall'Assemblea; la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L'esclusione non può essere deliberata che per gravi motivi;
- d) per morte.

In caso di recesso, decadenza o esclusione, il socio non può pretendere la restituzione della quota di ammissione, di gestione e degli altri contributi versati, né vantare alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

In caso di morte gli eredi del socio deceduto non potranno pretendere la restituzione della quota di ammissione, di gestione e degli altri contributi versati dal socio deceduto, né vantare alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

La quota sociale è intrasmissibile; fa eccezione la possibilità di trasferimento, in caso di morte, della qualifica di Socio Ordinario ad un componente del nucleo familiare purché maggiorenne. Il regolamento definirà i modi ed i casi del trasferimento.

ART. 8

I provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ai sensi dei precedenti artt. 6) e 7) sono comunicati al socio che ne è destinatario a mezzo di lettera raccomandata a.r. (o con qualsiasi altro mezzo, anche telematico, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione) e divengono efficaci dal momento del ricevimento della medesima.

Il socio, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, può proporre ricorso al Collegio dei Proviviri a mezzo lettera raccomandata a.r. (o con qualsiasi altro mezzo, anche telematico, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione), adducendo per iscritto i motivi del ricorso.

Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento.

Il Collegio dei Proviviri, accertati i fatti ed assunte le necessarie testimonianze, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso comunica le sue decisioni al socio ed al Consiglio Direttivo.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

L'elezione degli organi della Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 10

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee saranno convocate di norma presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo purché nel territorio della Regione Lombardia.

ART. 11

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. Qualora ne ricorrano i presupposti il Collegio dei Revisori deve segnalare la necessità di procedere a tale convocazione.

La convocazione dell'Assemblea, con la indicazione del giorno, ora e luogo della adunanza e degli argomenti all'ordine del giorno, dovrà essere effettuata con avviso da affiggersi nella sede sociale e da inviarsi ai soci almeno otto giorni prima della convocazione.

Nel caso di convocazione richiesta dal Collegio dei Revisori o da un decimo dei soci dovrà essere convocata l'Assemblea con un preavviso di trenta giorni.

L'avviso di convocazione potrà contenere anche l'indicazione per la seconda adunanza.

Possono prendere parte all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote.

Hanno diritto al voto solo i soci in regola con il pagamento delle quote e dei contributi sociali e maggiori.

ART. 12

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

L'Assemblea ordinaria, per l'approvazione del bilancio consuntivo, sarà convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo sarà convocata entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

I bilanci sono depositati presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'Assemblea e sono comunque trasmessi ai Soci contestualmente alla convocazione dell'Assemblea.

ART. 13

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati.

L'adunanza in seconda convocazione non potrà essere svolta nel medesimo giorno della prima convocazione

ART. 14

L'assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i due terzi (2/3) dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria delibera col voto di almeno i due terzi (2/3) dei soci presenti o rappresentati.

L'adunanza in seconda convocazione non potrà essere svolta nel medesimo giorno della prima convocazione.

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto.

ART. 15

Il socio può farsi rappresentare da altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta. Ogni socio non potrà portare più di dieci deleghe.

Di volta in volta possono essere invitati a presenziare all'assemblea gli esponenti del CONI e delle sue Federazioni.

Non può essere conferita la delega agli amministratori ed ai revisori.

ART. 16

L'assemblea, di norma, è presieduta dal Presidente della Associazione o da un socio eletto, a maggioranza semplice, per l'occasione, dall'Assemblea stessa. In apertura dei lavori l'Assemblea nomina tre scrutatori ed un segretario per la redazione del verbale.

Nelle Assemblee straordinarie le funzioni di segretario saranno svolte da un notaio.

Le votazioni si fanno per alzata di mano o per scrutinio segreto.

La votazione a scrutinio segreto è prescritta per il rinnovo degli incarichi sociali, per l'esclusione dei soci e quando è richiesto a maggioranza semplice dall'Assemblea.

ART. 17

Compiti delle Assemblee:

sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, dei rendiconti economico finanziari e delle relative relazioni;
- b) l'elezione tra i soci con diritto di voto:
 - del Consiglio Direttivo,
- c) l'elezione anche tra i non soci:
 - del Collegio dei Revisori,
 - del Collegio dei Probiviri;
- d) l'approvazione dei regolamenti sociali;
- e) l'attribuzione di rimborsi o indennità da assegnare ai componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, ai Dirigenti Sportivi ed agli altri organi sociali previsti nel regolamento, in relazione alle loro funzioni ed attività svolte in favore dell'Associazione, fermo restando che tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8 comma 2 del d.lgs. 36/2021;
- f) le decisioni circa l'esclusione dei soci;
- g) la proclamazione dei Soci Onorari;
- h) approvare le modifiche alla Convenzione con il Comune di Pieve d'Olmi.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto Sociale;
- b) le delibere di scioglimento dell'Associazione.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano, inoltre, su tutti gli argomenti di loro competenza previsti dal presente statuto o dalle disposizioni di legge in materia, e che siano state poste all'ordine del giorno.

ART. 18

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero all'atto della nomina.

Un consigliere, con funzioni di vice Presidente, è eletto dall'Assemblea tra una rosa di tre candidati indicati dal Comune di Pieve d'Olmi.

Gli altri membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra i soci che abbiano un'anzianità d'appartenenza all'associazione almeno biennale.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 36/2021, è fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

ART. 19

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione cooptando il primo candidato nella lista dei non eletti, sottoponendo poi l'atto alla ratifica dell'Assemblea ordinaria successiva.

I consiglieri nominati in sostituzione durano in carica sino allo spirare dell'organo che li ha cooptati.

Viene demandato al Presidente o in sua assenza al Vicepresidente il compito di espletare tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità sportive competenti, ivi comprese le varie Federazioni del C.O.N.I. e quelle tese all'acquisizione da parte della Associazione del riconoscimento e della personalità giuridica, ivi comprese eventuali modifiche al presente statuto rese obbligatorie da disposizioni di legge relative ai riconoscimenti di cui sopra.

ART. 20

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, eventuali rappresentanti presso il C.O.N.I. e sue Federazioni e attribuisce i vari incarichi.

ART. 21

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o di tre Consiglieri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le votazioni che riguardano persone, che attribuiscono o rinnovano incarichi sono fatte a scrutinio segreto. Il componente del Consiglio che si rende assente dalle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decade dall'incarico. Verificandosi la decadenza o le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, sarà convocata, a cura del Collegio dei revisori, entro trenta giorni dall'evento, l'Assemblea ordinaria per la elezione dei membri mancanti.

ART. 22

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, ed in particolare:

- a) decide sulle domande di ammissione, prende atto delle dichiarazioni di recesso dei soci e decide sulle domande di esonero temporaneo;
- b) adotta i provvedimenti disciplinari; dichiara la decadenza dei soci; propone all'Assemblea i provvedimenti di esclusione per gravi motivi;
- c) predispone i bilanci ed i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- d) ordina le spese, convalida la liquidazione di fatture;
- e) assume il personale necessario al funzionamento dei servizi sociali;
- f) dispone il programma per l'attività agonistica e nomina i Dirigenti Sportivi;
- g) convoca le Assemblee ed indice i Referendum per deliberare su oggetti di rilievo;
- h) predispone il Regolamento per l'applicazione dello Statuto, per il miglior uso del materiale sociale e per il migliore funzionamento degli impianti e apporta le modifiche che si rendessero necessarie;
- i) autorizza il Presidente a stipulare atti e contratti di acquisto, di vendita, di affitto, a sottoporre i beni sociali a pegno o ad ipoteca, nonché a stare in giudizio per l'Associazione.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, in apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

ART. 23

Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, o, mediante delega, un Consigliere rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ART. 24

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 25

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

ART. 26

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.

TITOLO IV I REVISORI DEI CONTI

ART 27

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nell'Albo dei Revisori contabili ed eletti dall'Assemblea anche fra i non soci e dura in carica tre anni. I soci per diventare membri del Collegio dovranno essere in regola con i pagamenti.

Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili, vigila sull'osservanza del presente Statuto e di tutte le norme di legge che regolano la vita dell'Associazione.

TITOLO V I PROBIVIRI

ART. 28

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione ed è composto da tre membri effettivi ed almeno un supplente eletti dall'Assemblea anche fra i non soci, che restano in carica tre anni.

I Soci, per essere eletti membri del Collegio, dovranno appartenere al Sodalizio da almeno cinque anni e dovranno essere in regola coi pagamenti delle quote e dei contributi sociali.

Fermi i casi di possibilità di ricorso alle Federazioni sportive cui l'Associazione aderisce, i soci devono sottoporre le controversie insorte con l'Associazione e non di competenza delle Federazioni sportive, al giudizio del Collegio dei Probiviri i quali decidono con dispensa da ogni formalità.

Il Collegio dei Probiviri decide anche in caso di controversia fra gli organi sociali.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto.

TITOLO VI I DIRIGENTI SPORTIVI

ART. 29

I Dirigenti sportivi sono incaricati della preparazione morale e tecnica degli atleti, sottopongono al Consiglio Direttivo l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione degli atleti alle singole gare.

TITOLO VII PATRIMONIO E MEZZI

ART. 30

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito da titoli del debito pubblico per un valore nominale complessivo di Lire 100 milioni e potrà essere accresciuto da donazioni, lasciti ed erogazioni che perverranno con tale specifica destinazione, nonché da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad incrementarlo.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo incremento, comprese le quote associative, i contributi pubblici e/o privati e i proventi da eventuali iniziative promosse dall'Associazione costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

ART. 31

Le quote sociali si distinguono in:

- quote di ammissione;
- quote di gestione;
- quote e/o contributi straordinari.

La quota di ammissione è versata una sola volta e dà diritto alla acquisizione della qualifica di Socio Ordinario.

La quota di ammissione, di gestione e/o i contributi straordinari vengono approvati dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo entro la fine di ogni anno sociale in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo.

Le modalità di versamento di dette quote sono esplicitate nel Regolamento Sociale.

I versamenti sono a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, di decadenza o di esclusione dall'Associazione. Non può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte, eccezion fatta per i casi presupposti dal precedente art. 7.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

ART. 32

Per ogni controversia che non sia stata definita dal Collegio dei Probiviri è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI****ART. 33**

La durata dell'Associazione è di anni novanta e cioè fino al 31.12.2077 e può essere prorogata oltre tale periodo dall'Assemblea a maggioranza semplice qualora gli scopi associativi non siano venuti meno.

ART. 34

Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 3-quater del d.lgs. 39/2021, l'Associazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 del cod. civ. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto allo scopo, ovvero quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

La sussistenza di tali condizioni dovrà essere previamente accertata e deliberata dal Consiglio Direttivo che sottoporrà l'atto all'approvazione dell'Assemblea.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste all'art. 14 del presente statuto. Nella medesima seduta l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, anche tra i soci, conferendo loro i necessari poteri.

Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto al Comune di Pieve d'Olmi per finalità sportive.

ART. 35

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme vigenti in materia di associazioni sportive dilettantistiche dotate di personalità giuridica di diritto privato.

F.to Elena Cattadori

F.to Francesco Scali l.s.